Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 25 giugno 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 25 GIUGNO 1969:

ORDINI CAVALLERESCHI

(4575)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 1969.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1967, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 334, con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'E.N.I.;

Considerato che il dott. Renato de Zerbi, nominato consigliere di amministrazione dell'E.N.I. in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali, ha messo a disposizione l'incarico predetto con lettera in data 4 marzo 1969;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dottor Renato de Zerbi;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Mario Semprini è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali ed in sostituzione del dott. Renato de Zerbi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per le partecipazioni statali
FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1969
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 179

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Nomina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dovere procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso l'ufficio del medico provinciale di Bologna il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, così composto:

Presidente:

Vighi avv. Roberto, presidente dell'amministrazione provinciale di Bologna.

Componenti:

Bacchilega Corso, assessore alla sanità della provincia di Bologna;

Marenzi dott. Cesare, medico provinciale di Bologna;

Maccolini prof. Roberto, ufficiale sanitario del comune di Bologna;

Grauso ing. Giuseppe, provveditore regionale alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna;

Anastasia ing. Leonardo, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per l'Emilia-Romagna;

Brazioli dott. Giovanni, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna;

Mengoli dott. Mario, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna;

Vittori Antisari ten. col. Ottavio, meteorologo capo, direttore osservatorio scientifico sperimentale del Monte Cimone (Modena);

D'Ambrosio ing. Mario, ispettore di zona dei vigili del fuoco;

Miggiano ing. Carmelo, comandante dei vigili del fuoco della provincia di Bologna;

Pambieri ing. Francesco, direttore della sezione di Bologna dell'associazione nazionale per il controllo della combustione;

Sardo dott. Gabbriello, capo dell'ispettorato medico del lavoro per la Regione;

Vallini Velia, rappresentante delle province della Regione Emilia-Romagna, assessore provinciale di Reggio Emilia;

Oliviero dott. Mario Olivo, assessore igiene e sanità del comune di Bologna, rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia;

Stagni ing. Ernesto, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Lelli prof. Ugo, esperto designato dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

Segretario:

Messale dott. Pasqualino, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti di categorie interessate. Dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1969 graverà sul capitolo 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 1.000.000 (un milione).

Per gli anni 1970 e 1971 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1969
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 311

(5515)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Nomina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso l'ufficio del medico provinciale di Torino il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, così costituito:

Presidente:

Oberto avv. Giovanni, presidente dell'amministrazione provinciale di Torino.

Componenti:

Actis Perinetti ing. Mario, assessore alla sanità della provincia di Torino;

Gaglio dott. Luigi, ispettore generale medico, medico provinciale di Torino;

Turletti prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Torino.

De Lorenzo dott. Italo, provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte;

Vitolo dott. ing. Enrico, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per il Piemonte;

Zambruno dott. Domenico, direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino;

Biglietti dott. Francesco, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino;

Inzerillo dott. ing. Giacomo, ispettore di zona dei vigili del fuoco per il Piemonte;

Elifani dott. ing. Giacomo, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino;

Muscarello dott. ing. Giovanni Battista, direttore della sezione piemontese dell'associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vallero capitano Giorgio, capitano dell'aeronautica militare, esperto meteorologo;

Cavaalarin dott. prof. Gildo, ispettore generale capo del servizio medico presso l'ispettorato regionale del lavoro per il Piemonte;

Mascaretti dott. Mario, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Asti, rappresentante delle province della Regione Piemontese;

Malan prof.ssa Frida, assessore all'igiene del comune di Torino, rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

Vitelli dott. Giovanni, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Vaccaneo dott. ing. Aurelio, esperto designato dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

L'onere dei gettoni di presenza per il 1969 graverà sul capitolo 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 1.000.000 (un milione).

Per gli anni 1970 e 1971 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1969
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 309

(5516)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1969.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche della serie di due francobolli ordinari a soggetto floreale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, con il quale venne autorizzata l'emissione di una serie di quattro francobolli ordinari a soggetto floreale;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1966, modificato con decreto ministeriale 10 ottobre 1967, con il quale venne autorizzata, ad integrazione della serie di cui al precedente decreto, la emissione di due francobolli ordinari a soggetto floreale;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1968, con il quale è stata autorizzata l'integrazione della predetta serie con altri due valori;

Decreta:

Articolo unico

I francobolli di cui al citato decreto ministeriale 8 gennaio 1968, sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata, nei valori da L. 55 e da L. 180; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 26 × 36; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari; quadricromia.

Le vignette, racchiuse da una cornicetta rettangolare a doppio filo, spesso l'esterno e sottile l'interno, in colore, sono dedicate, nel valore da L. 55, al cipresso, rappresentato da un gruppo di tre esemplari, messi in primo piano a destra, sullo sfondo di un paesaggio montuoso, e in quello da L. 180, alla ginestra, di cui è riprodotto un cespuglio in piena fioritura sullo sfondo del cielo. Le leggende esplicative, dello stesso colore delle cornici, sono rispettivamente, nel valore da L. 55, « CIPRESSO - CUPRESSUS SEMPER VIRENS » messa in alto a sinistra, su due righe di carattere bastoncino, e in quello da L. 180, « GINESTRA - SPARTIUM JUNCEUM », centrata in alto su una riga e nel medesimo carattere. In ambedue i francobolli, la leggenda « POSTE ITALIANE », anch'essa del colore della cornice è seguita dal rispettivo valore in cifre, in caratteri chiaroscurati, è messa in una formella di base leggermente colorata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1969.
Registro n. 24 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 079

(5465)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1969.

Modifica alle caratteristiche tecniche del francobollo di posta ordinaria da L. 500.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1956, con il quale venne autorizzata l'emissione di due valori di posta ordinaria, da L. 500 e L. 1000, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate con il decreto ministeriale 19 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957;

Considerato che, con l'adozione delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici e bollatrici della corrispondenza — funzionanti in base al potere emissivo per fluorescenza dei francobolli applicati sulla corrispondenza medesima — viene introdotto, per la stampa delle carte valori postali, uno speciale tipo di carta fluorescente;

Riconosciuta l'opportunità di ristampare il valore da L. 500 di cui ai decreti ministeriali predetti su carta fluorescente, e di conservare immutate le altre caratteristiche tecniche del medesimo valore;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, su carta fluorescente, del francobollo da L. 500 di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse.

Restano immutate le altre caratteristiche tecniche del predetto valore.

I francobolli dello stesso tipo finora stampati su carta ordinaria resteranno in corso fino a nuovo provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1969.
Registro n. 24 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 079

(5464)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1969.

Norme per la concessione dei contributi dello Stato a favore della raccolta e trasformazione del vino, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1967, effettuata dall'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda avanzata dall'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, con la quale è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione delle operazioni di raccolta e trasformazione in alcole del vino genuino, anche

se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11° ed idoneo alla distillazione, prodotto nelle zone viticole della Puglia e Lucania da viticoltori produttori di vino, singoli o associati nella vendemmia 1967;

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino in talune zone viticole della Puglia e della Lucania;

Ritenuta la opportunità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole di dette partite di vino scadente, prodotto da viticoltori singoli od associati nelle regioni della Puglia e della Lucania, allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Ritenuto che l'ente richiedente presenti i requisiti necessari per attuare le operazioni di raccolta e trasformazione innanzi specificate e che le spese di gestione possono essere stabilite in L. 260 per ettogrado;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise intesa ad ottenere, a termini dello art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1967 da viticoltori produttori di vino delle provincie pugliesi e lucane, singoli o associati, entro il limite massimo di 100.000 ettolitri di prodotto, purchè ai produttori conferenti sia stato corrisposto un acconto nella misura dell'80 % del valore di mercato del prodotto conferito.

Le modalità e condizioni della gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti tra l'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise ed i conferenti, debbono risultare da apposito disciplinare.

L'ente gestore, per lo svolgimento del suo compito, può avvalersi anche di attrezzature di enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione e alla trasformazione in alcole o acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

Sono concessi all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 % nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole ricavato dal vino conferito dai produttori di cui al precedente art. 1.

Il costo unitario della gestione è determinato in L. 260 per ettogrado ed è comprensivo di tutte le spese sostenute;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura massima del 5 per cento del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 300 milioni.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 4.

La commissione istituita a norma del decreto ministeriale 6 luglio 1967 esplica i compiti ad essa attribuiti anche per quanto concerne l'attuazione del presente decreto ed esprime il parere sulla entità degli acconti corrisposti ai sensi del precedente art. 1.

Art. 5.

Per ottenere la liquidazione dei contributi concessi l'Ente di sviluppo deve presentare al Ministero della agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui all'art. 4 del presente decreto:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal presidente dell'ente, debitamente autenticata, contenente l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione sull'attività esplicata e sui risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativo di vino da ciascuno conferito e degli anticipi corrisposti. Tale elenco dovrà recare il visto del presidente della commissione indicata nel precedente art. 4;

4) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti;

5) elenco delle vendite dell'alcole ricavato dalla distillazione, con l'indicazione delle quantità e delle date di vendita;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente beneficiario attesti, sotto la propria personale responsabilità l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del concorso statale nei relativi interessi.

Art. 6.

In base ai documenti forniti dall'ente gestore, ai sensi del precedente art. 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — sarà ripartito fra i conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

L'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione di cui al precedente art. 4, dovranno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in essi compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti

Art. 8.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1969 è assunto l'impegno per la somma di lire 300 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1969
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 112

(5787)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1969.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti interministeriali del 31 ottobre 1968 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 17 dicembre 1968 e n. 324 del 21 dicembre 1968;

Visto il decreto interministeriale del 10 dicembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 1° marzo 1969;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 7 maggio 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza dell'urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, la importazione temporanea di caffè crudo in grani per essere decaffeinizzato e/o per essere torrefatto e/o macinato e/o confezionato in recipienti di qualsiasi specie.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea è di kg. 100; il termine massimo per la riesportazione è di mesi sei.

Art. 2.

Sono ripristinate, per la durata di mesi sei, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti concessioni di importazione temporanea prorogate, per ultimo, con i decreti interministeriali 31 ottobre 1968:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti . .	Da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti	—	6 mesi
2. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia	Per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, taratura e simili	—	6 mesi
3. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli	Per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o chassis	—	6 mesi
4. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia di lavorazione, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso	Da impiegare per la stampa diretta di copie positive, per lo sfruttamento sul mercato italiano, oppure per la produzione di internegativi o controtipi del film sia in colore che in bianco e nero	—	6 mesi

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea prorogate, per ultimo, con il decreto interministeriale 31 ottobre 1968:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici, agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1969)	14 maggio 1969	13 novembre 1969
2. Cellophane tipo zenith, in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1969)	15 maggio 1969	14 novembre 1969
3. Fluido adesivo termo-indurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1969)	10 maggio 1969	9 novembre 1969
4. Glicerina nitrabile, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1969)	18 maggio 1969	17 novembre 1969
5. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 maggio 1969)	18 maggio 1969	17 novembre 1969
6. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P ed S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1969)	18 maggio 1969	17 novembre 1969
7. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1969)	18 maggio 1969	17 novembre 1969
8. Nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1969)	14 maggio 1969	13 novembre 1969
9. Olio di anilina e carbone attivo, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 maggio 1969)	22 maggio 1969	21 novembre 1969
10. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 ENGLER, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 ENGLER oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 ENGLER, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 maggio 1969)	28 maggio 1969	27 novembre 1969
11. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 maggio 1969)	15 maggio 1969	14 novembre 1969
12. Pali di legno, allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1969)	14 maggio 1969	13 novembre 1969
13. Pelli da pellicceria, grezze e/o semplicemente conciate e/o tinte o comunque preparate o confezionate per essere trasformate in semilavorati (mappette, tavole, sacchi, croci e simili manufatti) e/o ulteriormente rifinite e/o trasformate in confezioni finite (con validità fino al 16 maggio 1969)	17 maggio 1969	16 novembre 1969
14. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonché di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 maggio 1969)	15 maggio 1969	14 novembre 1969
15. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1969)	15 maggio 1969	14 novembre 1969

Art. 4.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 10 dicembre 1968:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 giugno 1969)	25 giugno 1969	24 dicembre 1969
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1969)	9 giugno 1969	8 dicembre 1969
3. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 giugno 1969)	28 giugno 1969	27 dicembre 1969
4. Carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1969)	25 giugno 1969	24 dicembre 1969
5. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1969)	16 giugno 1969	15 dicembre 1969
6. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1969)	19 giugno 1969	18 dicembre 1969
7. Glucosio, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1969)	25 giugno 1969	24 dicembre 1969
8. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1969)	1° luglio 1969	31 dicembre 1969
9. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1969)	1° luglio 1969	31 dicembre 1969
10. Massa di cacao (cacao macinato « liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1969)	19 giugno 1969	18 dicembre 1969
11. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1969)	1° luglio 1969	31 dicembre 1969
12. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 giugno 1969)	25 giugno 1969	24 dicembre 1969
13. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500 (con validità fino al 24 giugno 1969)	25 giugno 1969	24 dicembre 1969
14. Pigmenti fluorescenti Day Glo, per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 giugno 1969)	17 giugno 1969	16 dicembre 1969
15. Tessuti di cotone incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione, e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1969)	1° luglio 1969	31 dicembre 1969

Art. 5.

E' prorogata, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione che consente la importazione temporanea di caffè crudo in grani, per essere decaffeinato, prorogata per ultimo, fino al 3 giugno 1969, col decreto interministeriale 10 dicembre 1968.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

(5801)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Autorizzazione alla soc. n.c. « Cav. Alfredo Frittelli » ad istituire ed esercitare in Ancona - località Pontelungo - un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1961, con il quale la Società in nome collettivo « Cav. Alfredo Frittelli - Trasporti internazionali - Agenzia marittima - Magazzini Generali », con sede in Ancona, piazza Santa Maria, 2, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Ancona, via Piave n. 27, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 8 gennaio 1968, con la quale la società ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare un nuovo magazzino generale, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nei locali in costruzione in località Pontelungo, sulla Statale Adriatica n. 16, in sostituzione del magazzino generale di cui al predetto decreto 10 febbraio 1961;

Vista la deliberazione n. 76/5 del 28 febbraio 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la nota n. 18228 del 30 settembre 1968, con la quale l'ufficio del genio civile di Ancona attesta la regolare esecuzione delle opere di costruzione dei suddetti locali, realizzata in conformità al progetto a suo tempo approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Considerato che la società ha rinunciato alla istituzione di apposito ufficio doganale e che si è impegnata di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla Società in nome collettivo « Cav. Alfredo Frittelli - Trasporti internazionali - Agenzia marittima - Magazzini generali », con sede in Ancona, piazza S. Maria n. 2, con il decreto ministeriale 10 febbraio 1961, di cui alle premesse del presente decreto, per l'esercizio di un magazzino generale in Ancona, via Piave n. 27, è revocata.

Art. 2.

La Società in nome collettive « Cav. Alfredo Frittelli - Trasporti internazionali - Agenzia marittima - Magazzini generali », con sede in Ancona, piazza S. Maria, 2, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, in Ancona, località Pontelungo, sulla Statale Adriatica n. 16, nel fabbricato ad un piano della superficie di mq. 3.600, diviso in due locali, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Le merci estere possono essere depositate nel locale indicato nelle suddette planimetrie come « magazzino doganale ».

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona con la deliberazione n. 76/5 del 28 febbraio 1968.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale stesso è stabilito in L. 4.000.000 (quattromilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

(5517)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la

personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 985 NP, del 12 maggio 1969, con la quale l'ente provinciale per il turismo di Genova ha designato l'avv. Gabriele Di Pasqua, in seno al predetto consiglio, in sostituzione dell'on. Vannuccio Faralli, deceduto;

Decreta:

L'avv. Gabriele Di Pasqua, è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Genova, in sostituzione dell'on. Vannuccio Faralli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(5321)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 85015 SG, del 16 aprile 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha designato il dott. Luigi Schiavetti, in seno al predetto consiglio, in sostituzione del comm. Ferdinando Francardo, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Luigi Schiavetti, è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, in sostituzione del comm. Ferdinando Francardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(5320)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Inclusione dello scoiattolo nell'elenco della selvaggina stanziale protetta della provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni;

Vista la delibera in data 16 aprile 1969, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Imperia ha disposto, l'inclusione, nell'elenco della selvaggina stanziale protetta in detta provincia, dello scoiattolo;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera in data 16 aprile 1969, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Imperia include lo scoiattolo nello elenco della selvaggina stanziale protetta della provincia di Imperia.

Roma, addì 6 giugno 1969

p. *Il Ministro*: COLLESELLI

COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA DI IMPERIA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la proposta in data 15 gennaio 1969 della Associazione pro natura - Sanremo;

Vista la deliberazione n. 24 in data 21 gennaio 1969, del comitato provinciale della caccia di Imperia;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna in data 31 marzo 1969;

Determina:

Di includere lo « scoiattolo » nell'elenco della selvaggina stanziale protetta della provincia di Imperia;

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della agricoltura e delle foreste per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Imperia, addì 16 aprile 1969

Il presidente: MANUEL-GISMONDI

(5462)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo

(Brescia), con deliberazione in data 30 maggio 1969, ha chiesto, ai sensi dell'art. 57, lettera *c*), del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Modifica delle formule 51, 52, 55, 57, 58, 59, 72 e 73 stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1958 in materia di stato civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26 e 33 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958, di approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 431, concernente la adozione e l'istituzione dell'adozione speciale;

Decreta:

Sono soppresse le espressioni « padre adottivo », « madre adottiva », contenute nelle formule 51, 52, 55, 57, 58, 59, 72 e 73 stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1969

Il Ministro: GAVA

(5882)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 giugno 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Marano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1969 è stato sciolto il consiglio comunale di Marano ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Nestore Fasano.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti la sistemazione dei vari servizi comunali per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del predetto art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 13 giugno 1969

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Marano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il ff. vice prefetto ispettore dott. Nestore Fasano;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Marano, affidata al ff. vice prefetto ispettore dott. Nestore Fasano, con decreto del Presidente della Repubblica di cui alle premesse, è prorogata, a termini di legge, a decorrere dal 15 giugno 1969 data di scadenza del citato decreto presidenziale.

Napoli, addì 13 giugno 1969

Il prefetto: BILANCIA

(5687)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 giugno 1969

Proroga della gestione commissariale del comune di Casavatore.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1969 è stato sciolto il consiglio comunale di Casavatore ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Francesco Giusso del Galdo.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti la ristrutturazione dei servizi comunali per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 13 giugno 1969

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Casavatore e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Francesco Giusso del Galdo;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Casavatore, affidata al direttore di sezione dott. Francesco Giusso del Galdo, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 10 gennaio 1969, è prorogata a termine di legge.

Napoli, addì 13 giugno 1969

Il prefetto: BILANCIA

(5742)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 giugno 1969
Proroga della gestione commissariale del comune di Vico Equense.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1969 è stato sciolto il consiglio comunale di Vico Equense ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dottor Mario Cianciulli.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti la sistemazione dei vari servizi comunali, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la citata gestione, ai sensi del predetto art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 13 giugno 1969

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Vico Equense e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Mario Cianciulli;

Considerato che venendo a scadere il termine di tre mesi, stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario per motivi amministrativi che la gestione commissariale stessa venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Vico Equense, affidata al direttore di sezione dott. Mario Cianciulli, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1969 è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 13 giugno 1969

Il prefetto: BILANCIA

(5741)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 giugno 1969.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Conversano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1969 il consiglio comunale di Conversano è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto dott. Gennaro Brandi.

Il predetto commissario ha dovuto in un primo momento, provvedere a deliberare il bilancio dell'ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il prefetto: NOVELLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 29 marzo 1969, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Conversano e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto dott. Gennaro Brandi;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2835, richiamato in vigore dall'art. 16 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Conversano è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 14 giugno 1969.

Il commissario straordinario dott. Gennaro Brandi, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 14 giugno 1969

Il prefetto: NOVELLO

(5790)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio al cervo nella zona faunistica delle Alpi, in provincia di Brescia

Con decreto ministeriale 6 giugno 1969, l'esercizio venatorio al cervo nella zona faunistica delle Alpi, in provincia di Brescia, è vietato ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino al 31 gennaio 1975.

(5341)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Canale Monterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.134.999, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5615)

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.137.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5616)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.851.971, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5617)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.329.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1495, n. 51.

(5618)

Autorizzazione al comune di San Mauro la Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di San Marco la Bruca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.024.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1495, n. 51.

(5619)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.196.722, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1495, n. 51.

(5620)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.501.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5621)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.438.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5622)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.073.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1495, n. 51.

(5623)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.384.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5624)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.216.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1495, n. 51.

(5625)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.698.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5626)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.685.914, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5627)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.668.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5628)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.369.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5629)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.632.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5630)

Autorizzazione al comune di Mendatica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Mendatica (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5631)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.841.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5632)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.693.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5633)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.659.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5634)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.468.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5635)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.076.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1495, n. 51.

(5636)

Autorizzazione al comune di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Pulfero (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.193.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5637)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1969, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5638)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.962.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5639)

Autorizzazione al comune di Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Savogna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5640)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.090.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5641)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.025.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n 51.

(5642)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5643)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Montenars (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5644)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 24 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,35	627 —	626,90	626,85	626,95	626,35	626,95	626,85	626,35	626,87
$ Can.	579,40	579,85	580,25	579,75	579,50	579,42	579,90	579,75	579,40	579,50
Fr Sv.	145,54	145,85	145,80	145,80	145,80	145,56	145,82	145,80	145,54	145,85
Kr D.	83,23	83,30	83,35	83,29	83,30	83,24	83,30	83,29	83,23	83,25
Kr N.	87,79	87.80	87,90	87,84	87,90	87,78	87,85	87,84	87,79	87,80
Kr Sv.	121,05	121,10	121,20	121,18	121 —	121,05	121,20	121,18	121,06	121,10
Fo.	171,83	171,90	171,88	171,905	171,90	171,80	171,92	171,905	171,83	171,87
Fr B	12,43	12,45	12,4575	12,44875	12,44	12,44	12,451	12,44875	12,43	12,45
Franco francese	125,96	126,15	126,25	126,175	126,20	125,95	126,24	126,175	125,96	126.15
Lst	1497,65	1498,70	1499,20	1498,45	1498,25	1497,65	1498,75	1498,45	1497,65	1498,50
Dm occ	156,47	156,57	156,58	156,56	156,50	156.48	156.62	156,56	156,47	156,55
Scell Austr.	24,20	24,23	24,22	24,22	24,20	24,20	24,2275	24,22	24,20	24,25
Escudo Port.	22,02	22 —	22,10	22,035	22,05	22,02	22,01	22,035	22,02	22,05
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,98	8,9630	9 —	8,95	8,9675	8,9630	8.95	8,96

Media dei titoli del 24 giugno 1969

Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,15
» 5 % (Ricostruzione)	98,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
» 5 % (Città di Trieste)	95,925
» 5 % (Beni Esteri)	95,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,675
» » » » 1968-83	102,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1969

1 Dollaro USA	626,90
1 Dollaro canadese	579,825
1 Franco svizzero	145,81
1 Corona danese	83,295
1 Corona norvegese	87,845
1 Corona svedese	121,19
1 Fiorino olandese	171,912
1 Franco belga	12,45
1 Franco francese	126,207
1 Lira sterlina	1498,60
1 Marco germanico	156,59
1 Scellino austriaco	24,224
1 Escudo Port.	22,022
1 Peseta Sp.	8,965

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte del Camoscio »

Con decreto n. 1025 del 30 maggio 1969, il sig. Axserio Giulio Alberto, domiciliato a Rima S. Giuseppe (Vercelli) è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte del Camoscio » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Rima S. Giuseppe (Vercelli).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di cui al decreto n. 813, e saranno contrassegnate da etichette simili per formato, dimensioni, disegni e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto n. 813 del 18 marzo 1964. Tali etichette varieranno soltanto nel colore dei riquadri laterali che sarà rosso anzichè azzurro ed in quello della parte inferiore del riquadro centrale che sarà azzurro anzichè bianco. Inoltre, al 1° rigo del riquadro centrale sarà aggiunta la parola « naturale » dopo « acqua oligominerale », e nel riquadro laterale destro figurerà la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » al posto di « addizionata di gas acido carbonico » riportata sullo stesso riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto n. 813.

Lungo il bordo inferiore figureranno gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 813 del 18 marzo 1964.

(5259)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Giovanni di Dio » di Crotone ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.22/5/1689 in data 20 maggio 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « San Giovanni di Dio » di Crotone (Catanzaro) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(5339)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la prima cattedra di storia del diritto italiano alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5800)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vercelli

Con decreto 27 maggio 1969, n. 80320 del Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte dell'alveo dello Scaricatore S. Bartolomeo, in comune di Vercelli, segnato nel catasto del comune stesso al foglio 42, allegato *A*, Part. 577 ½, per una superficie di mq. 600, ed indicato nella planimetria rilasciata in data 3 febbraio 1969, in scala 1:1000 dalla sezione tecnica della amministrazione generale dei Canali Cavour; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5475)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3441 in data 24 maggio 1969 il sig. Giacomo Castelli è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

(5265)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sale Marasino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1969, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 108, è stato approvato il piano regolatore generale di Sale Marasino (Brescia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(5195)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 maggio 1969 tenuta dal comitato di sorveglianza dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in amministrazione straordinaria, il prof. Giulio Rocchi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(5198)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 13 giugno 1969 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Leonardo Lanzani è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Luigi Bresciani, rag. Alessandro Boletti, avv. Alessandro Bini sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1969

Il Governatore: CARLI

(5840)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quarantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249;
Visto il regio decreto 30 maggio 1932, n. 680;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei segretari, carriera di concetto, del genio civile vi sono quarantasette vacanze;
Ritenuto che, in relazione all'effettivo fabbisogno di personale ed alle accertate esigenze di servizio, è necessario provvedere alla copertura di tali vacanze e che occorre pertanto bandire un pubblico concorso per esami;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quarantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile.

Segretari:

I vincitori saranno assegnati presso gli uffici provinciali del genio civile aventi sede nelle seguenti regioni:
Piemonte: sino alla concorrenza di posti 5;
Lombardia: sino alla concorrenza di posti 5;
Veneto: sino alla concorrenza di posti 5;
Friuli-Venezia Giulia: sino alla concorrenza di posti 2;
Trentino-Alto Adige: sino alla concorrenza di posti 2;
Emilia-Romagna: sino alla concorrenza di posti 5;
Toscana: sino alla concorrenza di posti 5;
Molise: sino alla concorrenza di posti 2;
Basilicata: sino alla concorrenza di posti 3;
Calabria: sino alla concorrenza di posti 5;
Sicilia: sino alla concorrenza di posti 5;
Sardegna: sino alla concorrenza di posti 3.

L'amministrazione si riserva di avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 3 e 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:
1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di segretario d'azienda o di addetto alle segreterie di azienda;
d) diploma di applicato ai servizi amministrativi;
e) diploma di corrispondente commerciale in lingua estera.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensàti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negativa per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza e precedenza alla nomina, elencati nello allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sara approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

.. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode di diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare e dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e per i mutilati e gli invalidi civili e del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento per le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi da quela di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1958, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati e perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza dal territorio di confine e di non averne potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato dal Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmeso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1969
Registro n. 5, foglio n. 140

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAMI

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

a) nozioni di diritto privato e amministrativo;

b) principi di economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei Lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a 47 posti di vice segretario in prova del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . . (7)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano, riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riaquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10), della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesni già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96 gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente numero 2 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le ma ··i e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331

rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5105)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto ministeriale in data 20 giugno 1969, è stato fissato per i giorni 21, 22 e 23 luglio 1969, con inizio alle ore 8,30, presso l'archivio di Stato, piazzale degli Archivi, Roma EUR (angolo via dell'Arte in fondo a viale Europa), il diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

(5848)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto ministeriale in data 20 giugno 1969, è stato fissato per i giorni 24, 25 e 26 luglio 1969, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero della sanità, sala del Consiglio superiore di sanità, viale dell'Industria, Roma EUR, il diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

(5847)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nuovo diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentosessanta posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentosessanta posti di segretario di 3ª classe, già fissate per i giorni 4 e 5 maggio 1969, avranno luogo in Roma nei giorni 25 e 26 luglio 1969, con inizio alle ore 8, nei locali appresso indicati:

Palazzo dei congressi (E.U.R.);
Palazzo dello sport (E.U.R.);
Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (E.U.R.).

(5752)

Nuovo diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di ragioniere di 3ª classe

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di ragioniere di 3ª classe, già fissate per i giorni 7 e 8 maggio 1969, avranno luogo in Roma nei giorni 28 e 29 luglio 1969, con inizio alle ore 8, nei locali appresso indicati:

Palazzo dello sport (E.U.R.);
Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (E.U.R.).

(5751)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7112 del 19 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Ferruzzano, Anoia Inf., Caulonia, Seminara, Platì e Serrata;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei comuni a fianco indicati:

1) Galasso Umberto: Ferruzzano capoluogo;
2) Marafioti Francesco: Anoia Inferiore;
3) Talamo Filippo: Caulonia, frazione Ursini;
4) Attinà Antonino: Seminara 2ª condotta;
5) Profazio Antonio: Platì Centro;
6) Pellegrino Giuseppe: Serrata Centro.

presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 27 maggio 1969

(5391) *Il medico provinciale:* LANIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Commissioni giudicatrici del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 496 in data 11 luglio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Rieti, dall'ordine dei veterinari della provincia e dagli enti interessati;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale del Ministero della sanità

Membri:

Balducci dott. Diego, direttore di sezione della prefettura di Rieti;

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Marcato prof. Arnaldo, docente alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Bianchi prof. Carlo, docente alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Vico dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Paolo Censi Buffarini, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

Rieti, addì 11 giugno 1969

Il veterinario provinciale: DONNINI

(5683)

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 835 del 16 dicembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Rieti, dall'ordine dei veterinari della provincia e dall'ente interessato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Rieti al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale del Ministero della sanità.

Membri:

Balducci dott. Diego, direttore sezione della prefettura di Rieti;

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Marcato prof. Arnaldo, docente alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Bianchi prof. Carlo, docente alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Vico dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Paolo Censi Buffarini, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

Rieti, addì 11 giugno 1969

Il veterinario provinciale: DONNINI

(5684)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 212 del 14 febbraio 1968 e n. 1479 del 30 settembre 1968, con i quali è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Cagliari nonchè le proposte formulate dall'ordine dei veterinari e le designazioni dei comuni interessati;

Visto altresì il decreto del medico provinciale di Cagliari n. 2974 del 13 giugno 1969, col quale viene nominato, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il componente di cui alla lettera *d*) art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - direttore generale.

Componenti:

Artioli prof. dott. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, docente in patologia e clinica medica veterinaria;

Bullitta dott. Nicola, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno - direttore di sezione;

Cancedda dott. Zenobio, veterinario condotto;

Duca dott. Filippo, funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità - ispettore generale.

Segretario:

Crescenzo dott. Guglielmo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - consigliere di 2ª classe.

Le prove di esame avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e saranno effettuate in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 14 giugno 1969

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

(5799)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.